

di esso al massimo per il periodo convenuto;
in caso di premorienza del contraente cessa
l'obbligo del pagamento dei premi, pur ri-
manendo l'assicurazione in pieno vigore.

Il periodo pagamento premi viene fissa-
to in modo da scadere al compimento del 20°
anno di età della beneficiaria-assicurata
e quindi la sua durata, in anni interi, è de-
tta dalla differenza tra il numero fisso 20 e
quello che esprime l'età della fanciulla al-
l'insorgere in assicurazione.

Detta età, non potrà superare gli anni 10,
in quanto non si consentono per l'assicura-
zione durate inferiori a 10 anni.

Anticipato pagamento del capitale assicu-
rato: In caso di matrimonio dell'assicurata-
beneficiaria prima che sia scaduto il periodo
fissato per il pagamento dei premi, si consen-
te, su richiesta, l'anticipato pagamento del
capitale previa detrazione degli interessi com-
posti in ragione del 5.50% annuo, per il pe-
riodo intercorrente tra la data della liqui-
dazione e quella della fine dell'anno di
assicurazione in cui l'assicurata compie
il 20° anno di età. Dovrà essere detratto al